

La circolare 4 delle Entrate sottolinea in modo molto deciso questo particolare aspetto

Isa, occhio alla fedeltà dei dati

Ne fanno le spese i benefici premiali (compreso il Cpb)

Sul punto, la circolare dell'agenzia delle entrate richiama l'ordinanza della Corte di cassazione n. 28457 del 2024, la quale conferma detto orientamento e cioè il pieno operare dei benefici sulla base del presupposto che i dati siano corretti. Molto spesso si assiste a rettifiche fondate su dati meramente statistici

DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

Massima attenzione alla fedeltà dei dati dichiarati ai fini ISA: senza una assoluta "precisione" degli stessi non possono scattare i benefici premiali compresi quelli previsti ai fini del concordato preventivo biennale. E' questa la sottolineatura che l'agenzia delle entrate formula, in maniera molto decisa, nella circolare n. 4 del 6 luglio scorso dedicata all'approfondimento delle tematiche in materia di ISA per il periodo di imposta 2025. Nelle ultime pagine del documento di prassi, l'amministrazione finanziaria delinea, di fatto, quelli che sono gli elementi che necessariamente devono ricorrere per l'amministrazione stessa al fine di considerare pienamente operanti le disposizioni che identificano i benefici derivanti da un punteggio "congruo" rispetto agli indicatori in questione. Si deve osservare che l'enunciazione dell'agenzia delle entrate (per certi versi comprensibile nell'ottica dell'amministrazione finanziaria) è quella di una assoluta necessità che i dati dichiarati dal contribuente corrispondano alla realtà. In primo luogo, viene osservato che in ragione del fatto che gli ISA sono elaborati sulla base delle relazioni esistenti tra variabili economiche e variabili strutturali dichiarate dal contribuente attraverso il relativo modello, risulta evidente che la coerenza, la correttezza e la completezza dei dati

trasmessi rappresentano un presupposto essenziale per il corretto funzionamento dello strumento e per l'attribuzione del punteggio complessivo di affidabilità del contribuente. Da questo discende che, dunque, il presupposto di una fedele dichiarazione resa sulla base dei principi rappresentati è elemento significativo e di fatto dirimente ai fini dell'attribuzione dei benefici fiscali conseguenti, in particolare, dal conseguimento di un punteggio "alto". Per converso, dunque, la premialità raggiunta attraverso dati non veritieri, incompleti o comunque inesatti non consente la fruizione di un beneficio fiscale (si pensi, ad esempio, all'esonero dall'apposizione del visto di conformità). Sul punto, la circolare dell'agenzia delle entrate richiama l'ordinanza della Cassazione 28457/2024 che conferma detto orientamento e cioè il pieno operare dei benefici sulla base del presupposto che i dati siano corretti. Una particolare sottolineatura, in questo contesto, viene riservata dal documento di prassi all'ipotesi delle interrelazioni tra ISA e concordato preventivo biennale. Di base, va rammentato che il contribuente che accetta la proposta di CPB viene equiparato ad un soggetto che raggiunge il massimo punteggio ai fini ISA risiedendo la finalità del CPB quella del raggiungimento della piena attendibilità fiscale. Viene infatti rammentato che la proposta formulata si fonda anche sui dati forniti dal contribuente e sulle risultanze derivanti dall'applicazione degli ISA. Infatti, sulla base di tali dati viene effettuata la valutazione economica che porta all'individuazione del reddito e del valore della produzione oggetto del CPB. Conseguentemente, affinché la proposta

di concordato sia formulata in maniera corretta e coerente con la reale capacità contributiva dei contribuenti è quindi necessario che i dati forniti dagli stessi risultino fedeli alle scritture contabili e aderenti alla realtà economica svolta dal contribuente stesso. Inoltre, viene anche ricordato quale sia il ruolo degli ISA ai fini della possibile decadenza del CPB in quanto viene richiamato il disposto dell'articolo 22 del dlgs 13 del 2024 che, nell'elencare le cause in questione (che travolgono completamente il biennio concordato) richiama le ipotesi di accertamento nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'inde-

cibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati ovvero vengano accertate violazioni inerenti a ipotesi di infedele o fraudolenta dichiarazione, di comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento ovvero ancora, nel caso in cui il contribuente abbia indicato nella dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato. Se in generale ed in linea di principio la posizione dell'amministrazione finanziaria appare, come detto, comprensibile è di tutta evidenza che il tema reale è quello del presupposto in base

all'individuazione del reddito e del valore della produzione oggetto del CPB. Conseguentemente, affinché la proposta



al quale i dati sono ritenuti non corretti e, più ancora, della valenza che in sede di giudizio l'amministrazione riserva agli ISA. Molto spesso, infatti, si assiste a rettifiche fondate su dati meramente statistici anche mediante l'uso di altre applicazioni che non rappresentano in alcun modo quella che l'agenzia delle entrate definisce come attività anti economica svolta dal contribuente.

— © Riproduzione riservata — ■



Un focus nell'ultima parte del documento